

Pubblicato il 05/10/2020

N. 04210/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2020, proposto da
A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport – Comitato Provinciale di
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via
Toledo 323;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;

per l'esecuzione:

della sentenza n. 4190/2019, emessa in data 30.7.2019, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, I Sezione, in relazione al
procedimento recante R.G. 2382/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'associazione ricorrente con ricorso notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r. ha esposto quanto segue:

- 1) ha chiesto alla Regione Campania, con domanda del 18.1.2019, il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DPGRC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n.47 del 6.10.2003;
- 2) Con nota prot. n. 95361 del 12.2.2019, la Regione Campania ha riscontrato la domanda succitata, rappresentando che “In conclusione si ritiene che così come formulato lo statuto di Codesta Associazione non si possa procedere alla relativa iscrizione secondo i modi ed i termini previsti dal DPRGRC 619/2003. Nella fattispecie l'iscrizione deve avvenire nei modi di cui all'art. 22 del D.lgs del 03/07/2017 n. 117 e precisamente “il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione ... deve depositarlo con i relativi allegati, entro 20 gg., presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'Ente”;
- 3) Con provvedimento prot. n. 220712 del 4.4.2019 la Regione Campania si è dichiarata incompetente all'esitazione della domanda, così ponendo in essere un sostanziale diniego il quale è stato dunque gravato dalla odierna ricorrente con ricorso depositato innanzi a questo T.a.r. in data 12.6.2019;
- 4) Con sentenza n. 4190/2019, depositata in data 30.7.2019, questo T.a.r. ha accolto il ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato la Regione Campania a riesaminare la questione;
- 5) La citata sentenza è stata quindi notificata alla parte resistente in data 30/07/2019;
- 6) La Regione, allo stato, ancora non ha ottemperato alla predetta sentenza.

Con l'odierno ricorso in ottemperanza proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., la ricorrente ha chiesto a questo giudice di ordinare alla suddetta Amministrazione di riesaminare la propria domanda del 18.1.2019 avente ad oggetto il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DOGRCC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n. 47 del 6.10.2003 alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte nella sopra citata sentenza e, quindi, a riconoscere concretamente la detta personalità giuridica.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica del ricorso sia andata a buon fine.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato.

Questo T.a.r., con la sentenza n. 4190/2019, notificata dalla ricorrente in data 30 luglio 2019, ha evidenziato quanto segue:

“il d.lgs. 117/2017 (cd. **Codice del Terzo Settore**) ha introdotto una disciplina specifica per il riconoscimento semplificato della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, in deroga al d.p.r. 361/2000 che, comunque, rappresenta la disciplina ordinaria, non abrogata dal Codice del Terzo Settore[...]”. Per il riconoscimento della personalità giuridica “le associazioni possono seguire alternativamente due concorrenti procedimenti: quello previsto dal DPR 361/2000 e quello introdotto dal **Codice del Terzo Settore**” [...]. Ne consegue, dunque, che la Regione Campania, destinataria di una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR 361/2000, avrebbe dovuto istruirla, applicando le relative norme e non sostanzialmente respingerla sul (falso) presupposto della necessaria applicazione del **codice del terzo settore**. Va, peraltro, evidenziato che l'associazione ricorrente ha, altresì, chiarito di possedere finanche i requisiti patrimoniali contemplati dal Regolamento regionale n. 619 del 22.9.2003 e messi in dubbio dalla stessa Regione Campania. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con obbligo della Regione Campania

di riesaminare la questione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nella presente sentenza”.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non vi è agli atti la prova che abbia ottemperato alla predetta sentenza, rideterminandosi secondo quanto ivi indicato.

Ne consegue che il ricorso va accolto e la Regione Campania va condannata ad eseguire la sentenza n. 4190/2019 emessa da questo Ta.r., entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia della Regione Campania, previa istanza dell'interessata.

In relazione alla richiesta di condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle *astreintes* ai sensi dell'art. 114, co. 4 lett. e) del c.p.a., rileva il Collegio che la particolare natura del presente contenzioso, il tipo di condanna emessa da questo Tribunale tesa a imporre all'amministrazione il riesame della questione, unitamente alla necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio e tenuto conto, in particolare, della crisi della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico (*ex plurimis*, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/06/2019, n.7473), conducono alla reiezione della relativa domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l'amministrazione resistente all'ottemperanza alla sentenza meglio distinta in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, riservandosi in relazione alla nomina del Commissario ad acta.

Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020

con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maurizio Santise

IL PRESIDENTE

Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO